



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giancarlo Penco	Consigliere (relatore)
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell' adunanza del 14 gennaio 2010

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

vista la deliberazione n.1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza n. 1 del 4 gennaio 2010 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del comune di Samarate (Va).

Udito il relatore, dott. Giancarlo Penco.

Premesso

Con nota Prot. 30246 del 30 novembre 2009 il Sindaco del comune di Samarate (Va) segnala che il comune ha stipulato una convenzione con l'istituto comprensivo statale B. Croce che gestisce la scuola per l'infanzia, primaria e secondaria di primo grado con la quale ha assegnato risorse economiche finalizzate ad affrontare piccoli interventi di manutenzione ordinaria o acquisti di beni necessari al normale funzionamento delle attività scolastiche.

La Direzione scolastica dell'istituto B. Croce a causa della riduzione di personale ha manifestato la difficoltà ad assicurare la gestione amministrativa dei fondi trasferiti dal comune evidenziando la necessità che, almeno per il futuro, per tale attività sia assicurato un adeguato riconoscimento economico, trattandosi di funzioni delegate dal comune.

Il Sindaco chiede pertanto il parere della Sezione in ordine al riparto delle attribuzioni e competenze fra comune ed istituzione scolastica riguardo il normale svolgimento delle attività scolastiche.

Considerato

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della Legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di

contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato in più occasioni che la funzione di cui al comma 8, dell'art. 7 della Legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione s'inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte Sez. controllo Lombardia 11 febbraio 2009, n. 36).

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva ed oggettiva degli enti in relazione all'attivazione di queste particolari forme di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale quale organo che può proporre la richiesta.

Inoltre, è acquisito ed incontestato che, non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123 della Costituzione, i Comuni e le Province possano chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale di controllo.

In relazione al profilo oggettivo, limiti vanno stabiliti solo in negativo. In proposito deve essere posto in luce che la nozione di "contabilità pubblica" deve essere intesa nell'ampia accezione che emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti ed investe così tutte le ipotesi di spendita di denaro pubblico, oltre che tutte le materie di bilanci pubblici, di procedimenti di entrata e di spesa, di contrattualistica, che tradizionalmente e pacificamente rientrano nella nozione. D'altro canto la norma in discussione non fissa alcun limite alle richieste di altre forme di collaborazione.

In negativo, senza peraltro voler esaurire la casistica, va posta in luce l'inammissibilità di richieste che interferiscano con altre funzioni intestate alla Corte ed in particolare con l'attività giurisdizionale, che si risolvano in scelte gestionali di esclusiva competenza degli amministratori degli enti, che attengano a giudizi in corso, che riguardino attività già svolte, dal momento che i pareri sono propedeutici

all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e dirigenti degli enti e non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati.

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

Ritenuto

Occorre innanzitutto premettere che la possibile controversia tra enti pubblici non costituisce impedimento all'espressione dell'attività consultiva dal momento che non è in atto un'attività giurisdizionale tra gli enti sulla questione.

Come è stato sottolineato in particolare con la deliberazione n.55/pareri/2008 di questa Sezione va posto in evidenza che il corretto esercizio delle funzioni intestate alla Corte, organo autonomo e neutrale di garanzia di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, in special modo se sono articolate attraverso forme di contraddittorio con la compresenza di tutti i soggetti pubblici coinvolti possono prevenire il contenzioso e produrre un più snello svolgimento dell'attività degli enti.

Va comunque esclusa qualunque forma di valutazione dei concreti rapporti che si sono instaurati con la Direzione scolastica, per limitarsi al dato normativo.

In proposito val la pena di richiamare la ricostruzione del quadro formulata dalla Sezione con la deliberazione n.8/pareri/2009, proprio su richiesta dello stesso comune di Samarate, che ha affermato l'attribuzione agli enti locali delle spese relative alla struttura in cui si svolge l'attività didattica, ricomprendendo sia i beni immobili, che le attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività, mentre all'istituto scolastico competono gli oneri relativi allo svolgimento dell'attività didattica in senso stretto, sia derivante da programmi istituzionali, sia relativa ad iniziative complementari o attività integrative svolte nell'interesse dell'istituzione.

Nel merito del quesito in esame si osserva che l'art. 3, comma 4 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, prevede che gli enti territoriali competenti possano delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, le funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico.

Nell'interesse del servizio quindi si deve dedurre che tali funzioni possano essere delegate esclusivamente sulla base di accordi tra le parti.

Così come si ritiene possibile che i soggetti interessati possano, attraverso la disciplina di rapporti convenzionali, realizzare programmi anche per attività diverse da quelle previste dalla legge sopracitata.

Va infine affermato che i responsabili dell'Amministrazione scolastica statale e delle Autonomie locali, nel rivendicare la tutela degli interessi dell'Ente che rappresentano, devono contestualmente impegnarsi ad assicurare la massima funzionalità nell'espletamento del servizio pubblico a tutela delle esigenze del cittadino utente, ciò alla luce dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione

Il Relatore

Giancarlo Penco

Il Presidente

Nicola Mastropasqua

Depositata in Segreteria il

20/01/2010

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Daniela Parisini